	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	<b>PRI-09 Mod. CGdA</b>
		<b>Rev. 3</b>
		<b>Pag. 1 di 6</b>

## 1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno i seguenti significati:

- **“Prodotti”**: i prodotti, corredati degli accessori, del relativo sistema ingegneristico che ne permetta il completo, efficace e sicuro funzionamento e della documentazione tecnica, nonché delle necessarie certificazioni di legge che il Fornitore si impegna a consegnare a FRIEM in conformità alle disposizioni di legge vigenti, al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali;

- **“Cliente”**: FRIEM S.p.A. (“FRIEM”), con sede operativa in Segrate (MI), Via Edison 1, che ordina ed acquista i Prodotti e/o i Servizi dal Fornitore. La definizione comprende il riferimento anche alla o alle Controllate come di seguito definite;

- **“Condizioni Generali FRIEM”**: le presenti Condizioni Generali FRIEM per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi (2023-06 Italia) che fanno parte del Contratto;

- **“Consegna”**: consegna dei Prodotti al Cliente da parte del Fornitore in conformità alla Clausola 7;

- **“Contratto”**: un contratto scritto tra le Parti e/o l'Ordine per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi da parte del Cliente al Fornitore, inclusa qualsiasi specifica scritta successiva sottoscritta da entrambe le parti, a modifica e/o ad integrazione del Contratto stesso, comprensivo delle Condizioni Generali FRIEM;

- **“Controllata”**: significa una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, è controllata da o è sotto il comune controllo del Cliente, secondo le definizioni di cui all'art. 2359 cod. civ.;

- **“Dati del Cliente”**: i dati e le informazioni, inclusi i Dati Personali, acquisiti dal Fornitore ai fini del Contratto, riguardanti il Cliente, le sue Controllate o i loro rispettivi clienti o fornitori;

- **“Dati Personali”**: significa qualsiasi dato o informazione

riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

- **“Diritti di Proprietà Intellettuale”**: (a) brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore, diritti su banche dati e marchi, nomi commerciali, disegni industriali, know-how e proposte di invenzione; (b) domande di brevetto o da esse derivate, incluse conferme, rinnovi, estensioni; e (c) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale;

- **“Fornitore”**: la parte che fornisce i Prodotti e/o i Servizi al Cliente o a una delle Controllate presso il relativo Luogo di Consegna;

- **“Luogo di Consegna”**: il magazzino, la fabbrica o altro immobile indicato per la consegna materiale dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi, di terzi trasportatori o fornitori di logistica individuati dal Cliente, o, qualora non fosse indicato alcun luogo, la sede operativa del Cliente in Via Volta 5, Segrate (MI);

- **“Ordine”**: ordine del Cliente emesso nei confronti del Fornitore per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi;

- **“Parte”**: il Cliente o il Fornitore e insieme le “Parti”;

- **“Servizi”**: i servizi, corredati della documentazione tecnica, della necessaria certificazione di legge nonché del relativo sistema ingegneristico che ne permetta il completo, efficace e sicuro utilizzo che il Fornitore si impegna a fornire in conformità al Contratto e alle presenti Condizioni Generali;

- **“Software Integrato”**: il software necessario per il funzionamento dei Prodotti e integrato e fornito come parte integrante dei Prodotti;

- **“Variazione d'Ordine”**: una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso.

1.2 I riferimenti alle clausole sono da intendersi alle clausole delle Condizioni Generali FRIEM.

1.3 I titoli delle clausole sono inclusi unicamente per agevolare la lettura e non incidono sull'interpretazione delle Condizioni Generali FRIEM.

## 2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Le Condizioni Generali FRIEM integrano il Contratto, comprensivo del o coincidente con l'Ordine, ove non diversamente disciplinato dal Contratto stesso. In caso di sovrapposizione, discrepanza e contraddittorietà tra il Contratto e le Condizioni Generali FRIEM, il seguente ordine di precedenza applicativa sarà seguito:

- il Contratto;
- l'Ordine;
- le presenti Condizioni Generali FRIEM;


2.2 Qualsiasi modifica al Contratto deve essere convenuta per iscritto tra le Parti.

## 3. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga a consegnare al Cliente i Prodotti e/o a fornire i Servizi in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché in conformità al Contratto e garantisce al Cliente che gli stessi sono esenti da qualsiasi vizio o difetto sia relativo al funzionamento sia alla sicurezza, alla salute e alla incolumità e da diritti di terzi e che sono idonei per i fini specificati nel Contratto e per i fini per cui tali Prodotti e/o Servizi sono ordinariamente utilizzati.

3.2 Il Fornitore dovrà far sì che i Prodotti vengano imballati secondo la specifica di imballo FRIEM ed, in caso di assenza, degli standard di settore, in osservanza dei requisiti di ogni legge o regolamento applicabile, in maniera adeguata a preservare e proteggere i Prodotti e sufficiente a permettere lo scarico e l'ispezione in condizioni di sicurezza presso il relativo Luogo di Consegna.

3.3 Il Fornitore si assume piena ed esclusiva responsabilità e si obbliga a tenere indenne e manlevato il Cliente per qualsiasi pretesa, azioni legali, perdite dirette ed indirette, incidente professionale che possa accadere, morte o malattia che possa colpire i propri dipendenti e/o subappaltatori e/o terzi in generale in relazione alla fornitura di Prodotti e/o Servizi.

	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	PRI-09 Mod. CGdA
		Rev. 3
		Pag. 2 di 6

3.4 Il Fornitore non risponderà di qualsiasi deterioramento o diminuzione di valore e/o di funzionamento dei Prodotti e/o dei Servizi che derivi/derivino da fatto o omissione del Cliente.

#### 4. CONTROLLO QUALITÀ E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

4.1 Qualora il Cliente identifichi dei vizi e dei difetti relativi alla qualità e/o al funzionamento e/o alla sicurezza dei Prodotti e/o dei Servizi forniti e prestati da parte del Fornitore, il Cliente invierà apposita comunicazione scritta al Fornitore. Fatto salvo ogni altro rimedio a disposizione del Cliente ai sensi del Contratto, delle Condizioni Generali FRIEM e di legge, il Fornitore, su richiesta del Cliente, intraprenderà, a rischio e costo del Fornitore stesso, un'analisi sulle cause dei vizi e difetti di qualità. Il relativo esito sarà comunicato per iscritto tempestivamente al Cliente e non oltre venti (20) giorni di calendario dalla notifica dei problemi legati alla qualità. Il Cliente si riserva il diritto di eseguire una verifica presso il Fornitore anche tramite terzi esperti in base ai risultati della analisi o laddove il Fornitore non adempia a quanto prescritto nella presente clausola. Il Fornitore dovrà anche proattivamente informare per iscritto il Cliente qualora venga a conoscenza di problemi legati alla qualità, al funzionamento e/o sulla sicurezza che possano avere un impatto sui Prodotti e/o Servizi.

4.2 Nel caso in cui i Prodotti già immessi sul mercato si rivelassero difettosi e/o pericolosi, il Fornitore si impegna ad attuare e a sostenere i costi della relativa campagna di richiamo e di ritiro e/o a rimborsare al Cliente i costi della campagna di richiamo.

4.3 Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne il Cliente da perdite dirette ed indirette nei casi in cui venga esercitata contro il Cliente un'azione per responsabilità da prodotto o altra azione legale, nel caso in cui un difetto del Prodotto e/o un Servizio fornito dal Fornitore abbia cagionato lesioni o morte di persone e/o danni a cose del Cliente e/o di terzi.

#### 5. VARIAZIONI D'ORDINE

5.1 Il Cliente potrà emettere per iscritto delle Variazioni d'Ordine al Fornitore e il Fornitore dovrà effettuare tali Variazioni d'Ordine. Se una Variazione d'Ordine comporta un aumento o una riduzione del costo o del tempo richiesto per l'esecuzione dei Servizi o dei Prodotti, un aggiustamento equo del prezzo e/o della tempistica di Consegna sarà concordato dalle Parti per iscritto. In nessun caso il Fornitore sosterrà costi aggiuntivi e/o chiederà al Cliente il rimborso di costi aggiuntivi se non sia prima stata concordata una Variazione d'Ordine. Qualsivoglia richiesta del Fornitore per un aggiustamento ai sensi della presente Clausola sarà considerata come rinunciata se non presentata entro sette (7) giorni di calendario successivo alla ricezione da parte del Fornitore della Variazione d'Ordine. Le Variazioni d'Ordine richieste dal Fornitore entreranno unicamente in vigore dopo conferma scritta del Cliente.

5.2 Il Fornitore non potrà sospendere la Consegna di Prodotti e/o la fornitura di Servizi, fatti salvi i casi di cui alla clausola 16.

#### 6. PAGAMENTI, FATTURAZIONE

6.1 A fronte dei Prodotti consegnati e/o dei Servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d'acquisto indicato nel Contratto, a fronte della ricezione della relativa fattura e a condizione che la stessa sia stata predisposta ai sensi ed in conformità alla successiva clausola 6.2. Il pagamento dovrà essere eseguito nel Paese nel quale il Fornitore ha la sede legale, su un conto bancario aperto a nome del Fornitore. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall'IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) dei Prodotti.

6.2 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente. Il Fornitore dovrà indicare il numero d'Ordine su tutte le fatture.

6.3 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o di trattenere il pagamento in caso di Prodotti e/o Servizi non forniti in conformità al Contratto.

#### 7. CONSEGNA, ESECUZIONE DEI SERVIZI

7.1 Salvo accordi contrari nel Contratto, i Prodotti dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2020 FCA, presso il Luogo di Consegna.

7.2 I Servizi saranno forniti presso il Luogo di Consegna.

7.3 Il Fornitore comunicherà, almeno trenta (30) giorni prima dell'approntamento della spedizione dei Prodotti, le seguenti minime informazioni: il numero di colli e il loro contenuto, i codici delle tariffe doganali del paese di consegna, e i paesi di origine di tutti i Prodotti. Per Prodotti sottoposti a controllo, si dovranno indicare i relativi codici nazionali di controllo dell'esportazione e, se i Prodotti e/o i Servizi sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i Codici di classificazione del controllo sull'esportazione USA (ECCN) o si dovranno indicare i Codici di classificazione delle norme sul traffico internazionale di armi (ITAR). Prove dell'origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i marchi del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati senza essere richiesti; i certificati di origine su richiesta.


7.4 All'atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente una bolla di consegna e tutti i documenti di esportazione e importazione necessari.

7.5 La proprietà dei Prodotti è trasferita in capo al Cliente all'atto della Consegna, salvo diverso accordo scritto.

#### 8. ACCETTAZIONE

8.1 La Consegna dei Prodotti o la fornitura di Servizi non potranno essere considerati come accettazione della conformità/qualità di tali Prodotti o Servizi da parte del Cliente. Se il difetto, il vizio o la difformità nei Prodotti e/o Servizi non era rilevabile, il Cliente provvederà a dare notizia di tale difetto, vizio o difformità una volta che si sia manifestato, con facoltà di rifiutare i Prodotti e/o Servizi.

8.2 Le Parti potranno convenire nel Contratto una determinata procedura di accettazione, nel qual caso l'accettazione sarà soggetta

	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	PRI-09 Mod. CGdA
		Rev. 3
		Pag. 3 di 6

a una dichiarazione scritta del Cliente. Il Fornitore informerà il Cliente per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo in anticipo quando i Prodotti e/o i Servizi saranno pronti per l'ispezione o test ai fini dell'accettazione, a seconda di quanto concordato nel Contratto.

## 9. RITARDATA CONSEGNA - PENALI

9.1 Il Fornitore consegnerà i Prodotti o fornirà i Servizi nel rispetto delle date o degli orari pattuiti specificati nel Contratto. Qualora la Consegna dei Prodotti o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e per ragioni non dipendenti dal Cliente, il Cliente potrà:

- recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui il ritardo sia superiore a 20 (venti) giorni di calendario;
- rifiutare legittimamente senza alcun aggravio o costo successive consegne, anche già pattuite, dei Prodotti o la fornitura di Servizi da parte di quel Fornitore;
- recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Prodotti e/o i Servizi sostitutivi da un altro fornitore;
- chiedere il risarcimento danni per eventuali costi, spese e penali sopportati dal Cliente che siano attribuibili al ritardo da parte del Fornitore; e
- richiedere le penali convenute al punto 9.3.

9.2 Rimane convenuto che il Cliente potrà scegliere uno o più rimedi di cui al PUNTO 9.1.

9.3 In caso di anticipo non concordato o ritardo rispetto alla data di consegna pattuita tra le Parti, il Fornitore informerà tempestivamente il Cliente e fornirà i dettagli di tale anticipo o ritardo e dei suoi effetti sulla data di consegna. Il Cliente avrà il diritto di richiedere il pagamento della penale di seguito disciplinata in caso di ritardo, salvo il caso di forza maggiore, al valore dell'1% del prezzo pieno dei Prodotti e/o dei Servizi specificato nel Contratto per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo della penale pari al 20% del prezzo pieno specificato nel Contratto.

## 10. GARANZIA DEI PRODOTTI E/O SERVIZI E RIMEDI IN CASO DI VIZI, DIFFORMITA' E DIFETTI

10.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti avranno le qualità e le caratteristiche di cui alla Clausola 3.1.

10.2 Ad integrazione delle garanzie prestate ai sensi della Clausola 3.1, il Fornitore garantisce che i Prodotti sono nuovi e non sono stati utilizzati da alcuno prima della data di Consegna e che sono e rimarranno esenti da difetti, difformità e vizi durante tutto il Periodo di Garanzia.

10.3 Il Periodo di Garanzia dei Prodotti è di ventiquattro (24) mesi dalla Consegna o come altrimenti previsto nel Contratto.

10.4 In caso di difetti, difformità e vizi occulti dei Prodotti riscontrati dal Cliente durante il Periodo di Garanzia, il Cliente avrà diritto ad azionare uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.4.1 richiedere al Fornitore di riparare prontamente i Prodotti entro e non oltre quattordici (14) giorni di calendario dalla data

di Consegna, con decorrenza di un successivo Periodo di Garanzia di pari durata;

10.4.2 richiedere al Fornitore di sostituire i Prodotti difettosi, con decorrenza di un successivo Periodo di Garanzia di pari durata;

10.4.3 risolvere il Contratto e in tal caso:

10.4.3.1 il Cliente non avrà l'obbligo di pagare il Fornitore per i Prodotti forniti non conformi al Contratto;

10.4.3.2 il Fornitore, a scelta del Cliente, sarà obbligato a restituire al Cliente i pagamenti ricevuti dal Cliente per i Prodotti non conformi al Contratto e a riprendere i Prodotti a proprie spese e rischio;

10.4.3.3 il Cliente potrà rifornirsi di Prodotti sostitutivi da un fornitore alternativo ed ogni costo incrementale così incorso sarà a carico del Fornitore.

10.5 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nel Contratto sono tra di loro cumulativi e non alternativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.

## 11. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE


11.1 Il Fornitore concede al Cliente o, se del caso, trasferisce al Cliente i pieni diritti di utilizzo, licenza d'uso in merito ad uno qualsiasi dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Prodotti e/o dei Servizi e dichiara e garantisce che la fornitura dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi al Cliente non comporta la violazione di alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

11.2 In caso di reclamo, azioni o pretese di terzi contro il Cliente per l'asserita violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale a causa o per effetto della fornitura dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi, il Fornitore dovrà a proprie spese, ma a discrezione del Cliente ed in via cumulativa, (i) procurare al Cliente e/o ai clienti del Cliente, a seconda del caso, il diritto di continuare a utilizzare i Prodotti e/o i Servizi; (ii) modificherà i Prodotti e/o i Servizi per la cessazione della violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale; o (iii) sostituirà i Prodotti e/o i Servizi con equivalenti che non siano in violazione di qualche diritto. Diversamente, il Cliente avrà (i) il diritto di risolvere il Contratto, (ii) di chiedere il rimborso di tutte le somme corrisposte al Fornitore in base al Contratto e (iii) il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, nonché (iv) gli eventuali extracosti sostenuti per sostituire i Prodotti con prodotti di terzi.

## 12. CONFORMITA', INTEGRITA'

12.1 Il Fornitore fornirà i Prodotti e/o i Servizi in conformità a tutte le leggi applicabili, regolamenti e codici di condotta.

12.2 Il Fornitore dichiara e garantisce il pieno adempimento attuale e futuro a tutte le leggi comprese quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia.

	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	<b>PRI-09 Mod. CGdA</b>
		<b>Rev. 3</b>
		<b>Pag. 4 di 6</b>

12.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che nessuna merce, materiale, equipaggiamento, componente, parte, tecnologia, o servizi che sono inclusi, o incorporati, o altrimenti forniti in relazione ai Prodotti e/o Servizi hanno origine da paesi o regioni che sono soggetti a embargo e/o sanzioni emessi da qualsiasi autorità governativa (od anche "Rilevante Autorità"), e che possa emettere sanzioni o altre misure contro il Cliente stesso. Se uno qualsiasi dei Prodotti e/o Servizi fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore informare prontamente il Cliente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

12.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere persona giuridica o fisica soggetta a sanzioni ("Persona Sanzionata") emesse da una Rilevante Autorità, ivi incluso qualsiasi persona inclusa nelle liste definite come Specially Designated Nationals (SDN) e Blocked Persons List degli Stati Uniti d'America. Il Fornitore prende atto che le Persone Sanzionate possono includere persone non esplicitamente inserite in dette liste ma anche persone giuridiche che sono direttamente o indirettamente controllate o possedute per il 50% o più da una Persona Sanzionata. Il Fornitore dichiara e garantisce che nessuna Persona Sanzionata ha alcuna partecipazione finanziaria o equivalente nei Prodotti e/o Servizi e che la fornitura di tali Prodotti e/o Servizi non implica alcun trasferimento, pagamento o qualsivoglia interesse nella proprietà di una Persona Sanzionata.

12.5 Il Fornitore riconosce e conferma di avere preso visione del Codice Etico FRIEM presente sul sito della Società e si impegna a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità.

L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale, legittimando FRIEM a risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da FRIEM per effetto di detto inadempimento.

12.6 FRIEM ha costituito un organo di vigilanza al quale il Fornitore ed i suoi dipendenti potranno riportare sospette violazioni delle leggi, politiche o norme di condotta applicabili al seguente indirizzo di posta elettronica: [odv@FRIEM.com](mailto:odv@FRIEM.com).

### 13. RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore ha l'obbligo di tenere strettamente riservati i Dati del Cliente e ogni altra informazione concernente l'attività, i prodotti e/o le tecnologie del Cliente che il Fornitore ottenga in relazione ai Prodotti e/o ai Servizi da fornire (sia prima che dopo l'accettazione del Contratto). Il Fornitore limiterà la diffusione di detto materiale riservato ai suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori o altri terzi che necessitano di venirne a conoscenza al fine della fornitura di Prodotti e/o Servizi al Cliente e farà in modo che gli stessi si attengano ai medesimi obblighi di confidenzialità applicabili al Fornitore e sarà responsabile della divulgazione non autorizzata.

13.2 Il Fornitore applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati del Cliente da tutelare, contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati del Cliente. Il Fornitore potrà condividere informazioni confidenziali con destinatari quali revisori, legali e consulenti sempre a condizione che (i) tali informazioni siano fornite solo a chi ne abbia stretta necessità e (ii) tali soggetti sottoscrivano con il Fornitore un accordo di confidenzialità con termini sostanzialmente simili a quelli qui considerati o, ove applicabile, che

siano tenuti al rispetto di codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni.

13.3 Il Fornitore non deve (i) utilizzare i Dati del Cliente per altri fini che non siano la fornitura di Prodotti e/o Servizi, se non per adempiere specifici obblighi contabili e fiscali o altri obblighi di legge o contrattuali (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dal Contratto; (iii) comunicare i Dati del Cliente a terzi, ad eccezione dei destinatari consentiti sopra indicati o con il previo consenso scritto del Cliente.

#### 13.4 Protezione dei Dati Personali


13.4.1 Nel caso in cui, in connessione con la fornitura dei Prodotti e/o Servizi al Cliente, il Fornitore tratti Dati Personali del Cliente, il Fornitore si obbliga a rispettare le leggi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e il D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss. mm. ("Codice Privacy" e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la "Normativa Privacy"). Il Fornitore autorizza il Cliente ad inserire i Dati Personali del Fornitore, inclusi quelli relativi al personale di quest'ultimo, nelle proprie banche dati, a trattare tali Dati Personali per finalità connesse all'esecuzione del contratto e per adempiere alle connesse obbligazioni di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge. Il Fornitore prende altresì atto che il Cliente potrà comunicare i Dati Personali del Fornitore a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno. Il Fornitore garantisce che, in conformità alla Normativa Privacy, il proprio personale sarà debitamente informato dei suddetti possibili trattamenti da parte del Cliente.

13.4.2. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore può comportare il trattamento dei Dati Personali per conto del Cliente da parte del Fornitore, pertanto in conformità alla Normativa Privacy potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi relativi al trattamento dei dati incluso un contratto per la nomina del Fornitore a responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del GDPR. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi quale parte del Contratto, il Fornitore, le sue Controllate o i subfornitori dovranno, su richiesta del Cliente, prontamente sottoscrivere tali accordi, come indicato dal Cliente.

### 14. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

14.1 Il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornire evidenza al Cliente delle relative prove, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/responsabilità del datore di lavoro ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso una compagnia



	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	PRI-09 Mod. CGdA
		Rev. 3
		Pag. 5 di 6

assicurativa di comprovata reputazione e solidità finanziaria, che tuttavia non solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità verso il Cliente. L'importo assicurato non potrà essere considerato come una limitazione di responsabilità.

## 15. RISOLUZIONE E RECESSO

15.1 Il Cliente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di quattordici (14) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il prezzo dei Prodotti e/o Servizi consegnati o forniti (a condizione che tali Prodotti e/o Servizi siano comunque conformi alla legge e al Contratto) oltre ai comprovati per iscritto - costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Prodotti e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i Prodotti e/o Servizi convenuto in Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto dal Cliente alcun ulteriore risarcimento o indennizzo a fronte del recesso esercitato a norma della presente Clausola.

15.2 Il Cliente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta nel caso in cui il Fornitore sia assoggettato ad una procedura di concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una sentenza di fallimento sia emessa nei confronti del Fornitore, o si verifichi una causa di scioglimento o vi sia un cambiamento nel controllo del Fornitore.

15.3 Al momento della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, a proprie spese, tutti i Prodotti del Cliente, i Dati del Cliente, nonché la documentazione coperta da obblighi di riservatezza, la documentazione sui Diritti di Proprietà Intellettuale che si trovino nella disponibilità del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente la documentazione completa dei Prodotti e/o Servizi forniti.

## 16. FORZA MAGGIORE E HARDSHIP CLAUSE


16.1 Le Parti concordano che costituiscono eventi di forza maggiore le circostanze straordinarie, non rientranti nel controllo di alcuna delle Parti e non prevedibili al momento della conclusione del Contratto che determinino l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo guerre, guerre civili, calamità naturali, terremoti, alluvioni, incendi, epidemie, pandemie, rivolte, atti terroristici, provvedimenti legislativi o amministrativi, sanzioni, embarghi emessi nell'ambito di eventi quali quelli sopra indicati ("Eventi di Forza Maggiore"). Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte che ritenga che la propria prestazione sia impedita da tale evento dovrà darne comunicazione all'altra mediante comunicazione scritta inviata all'altra a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria o raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dal manifestarsi dell'evento stesso nella quale comunicherà altresì la sospensione dell'esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, decorso il quale senza che il contratto abbia avuto esecuzione per il permanere degli effetti derivanti dall'evento di forza maggiore, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all'altra a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria o raccomandata a.r.. In tal caso, le Parti riconoscono che l'unico importo dovuto da Friem al Fornitore è rappresentato dall'ammontare del corrispettivo maturato sino alla data di sospensione del Contratto per effetto della

comunicazione di forza maggiore, vale a dire il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi consegnati o forniti (a condizione che tali Prodotti e/o Servizi siano comunque conformi alla legge e al presente Contratto considerati nella sua interezza) oltre ai comprovati - e dei quali sia fornita evidenza scritta - costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore sino alla data antecedente alla data di comunicazione del verificarsi dell'evento di forza maggiore per i Prodotti e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per gli stessi e il Fornitore si obbliga a consegnare a Friem i Prodotti sino a tale momento realizzati, se idonei ad essere utilizzati o reimpiegati, a libera scelta di Friem.

16.2 Le Parti concordano che costituiscono eventi di hard-ship le circostanze straordinarie, non rientranti nel controllo di alcuna delle Parti, diverse dagli Eventi di Forza Maggiore, e non prevedibili al momento della conclusione del Contratto che determinino uno squilibrio delle prestazioni superiori al 50% rispetto a quello originariamente pattuito, per tale intendendosi sia un aumento del prezzo superiore al 50% per i Prodotti o Servizi, sia il ritardo nella consegna del Prodotto per un periodo pari al doppio di quello concordato per le seguenti cause tassativamente indicate: 1) aumento dei prezzi delle materie prime, 2) un aumento dei prezzi dei servizi di logistica, 3) scioperi prolungati e penuria dei mezzi di logistica che determinino ritardi nella consegna ("Eventi di Hardship"). In tali casi le Parti potranno rinegoziare i termini del contratto in buona fede a condizione che tali eventi siano conclamati e verificabili nei listini ufficiali o in fonti autorevoli, quali in Italia "Il Sole 24 Ore". La Parte che ritenga che la propria prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa dovrà darne comunicazione all'altra entro 10 giorni dal manifestarsi dell'Evento di Hardship stesso in modo ufficiale, allegando la relativa documentazione probatoria, nella quale rappresenterà la sospensione dell'esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, salvo proroga concordata per iscritto per un periodo di ulteriori 10 (dieci) giorni, nel corso del quale le Parti rinegozieranno in buona fede le misure per ripristinare l'equilibrio delle prestazioni. Decorso tali termini senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata all'altra a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria o raccomandata a.r. entro i successivi 10 (dieci) giorni. In tal caso, le Parti riconoscono che l'unico importo dovuto da Friem al Fornitore è rappresentato dall'ammontare del corrispettivo maturato sino alla data di sospensione del Contratto per effetto della comunicazione di hardship, vale a dire il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi consegnati o forniti (a condizione che tali Prodotti e/o Servizi siano comunque conformi alla legge e al presente Contratto considerati nella sua interezza) oltre ai comprovati - e dei quali sia fornita evidenza scritta - costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore sino alla data antecedente alla data di comunicazione del verificarsi dell'Evento di Hardship per i Prodotti e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per gli stessi.

## 17. CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente che non potrà essere negato senza un ragionevole motivo. In ogni caso, la responsabilità per l'adempimento del Contratto permarrà in capo al Fornitore.

	<b>CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGdA) PER PRODOTTI E/O SERVIZI</b>  <b>(2023-11 ITA)</b>	PRI-09 Mod. CGdA
		Rev. 3
		Pag. 6 di 6

17.2 Il Cliente non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre, in tutto o in parte, del Contratto in ogni momento e in più di un'occasione, alle proprie Controllate o a ogni avente causa che acquisisca il ramo d'azienda di una società del gruppo del Cliente al quale il Contratto inerisce, senza il consenso preventivo del Fornitore che non potrà essere negato senza un ragionevole motivo.

## 18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni debitamente sottoscritte devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere o posta elettronica ordinaria (curandosi di ottenere conferma scritta dell'avvenuta ricezione) o certificata all'indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto e/o a tale altro indirizzo che tale Parte potrà aver comunicato per iscritto.

## 19. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento.

## 20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

20.2 Laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sede legale nello stesso paese, qualsiasi controversia derivante dal Contratto o relativa allo stesso, alla sua esecuzione e/o interpretazione che non possa essere definita bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

20.3 Laddove il Cliente e il Fornitore abbiano sedi legali in paesi diversi, qualsiasi controversia derivante dal Contratto o relativa allo stesso, che non possa essere definita bonariamente, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana.

## 21. INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola del Contratto non inficerà la validità o l'opponibilità delle restanti clausole. Il Contratto sarà efficace come se la clausola nulla o non opponibile fosse stata sostituita con una clausola avente un effetto economico simile.

## 22. SOPRAVVIVENZA

22.1 Le disposizioni del Contratto rispetto alle quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla cessazione del Contratto ovvero, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale cessazione, resteranno pienamente in vigore nonostante la cessazione.

22.2 Gli obblighi di cui alle Clausole 3 (Responsabilità del fornitore), 4 (Controllo qualità e responsabilità da prodotto), 10 (Garanzia e Rimedi), 11 (Diritti di Proprietà Intellettuale), 13 (Riservatezza, Sicurezza e Protezione dei Dati) e 14 (Responsabilità e Manleva) rimarranno in essere per un periodo di tempo indeterminato, ferme restando le prescrizioni e le decadenze di legge, e sopravvivranno all'estinzione o alla risoluzione del Contratto.

## 23. RAPPORTI FRA LE PARTI

23.1 I rapporti fra le Parti sono quelli di parti autonome che trattano a condizioni di mercato e nulla nel Contratto può essere interpretato come atto a creare un rapporto di agenzia o lavoro subordinato del Cliente o di qualsivoglia Controllata e il Fornitore non è autorizzato a rappresentarsi o agire come tale per conto del Cliente o di qualsivoglia Controllata.

Data:

Firma del Fornitore:

\_\_\_\_\_

Il Fornitore accetta e approva espressamente le seguenti clausole:

Clausola 2 – Applicazione delle condizioni;

Clausola 3 – Responsabilità del Fornitore;

Clausola 4 – Controllo qualità e responsabilità da prodotto;

Clausola 5 – Variazioni d'Ordine;

Clausola 8 – Accettazione;

Clausola 9.3 – Penale;

Clausola 10 – Garanzia e Rimedi;

Clausola 15 – Risoluzione e Recesso;

Clausola 16 – Forza maggiore e Hard-ship clause;

Clausola 20 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie;

Clausola 22 – Sopravvivenza.

Data:

Firma del Fornitore:

\_\_\_\_\_